

GO - S.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALE DI GORIZIA - MONFALCONE - 108
REG.DEC.

**OGGETTO: Approvazione regolamento contratti di formazione e lavoro ex art. 33 CCNL integrativo
Comparto Sanità 20/09/2001.**

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemilaventidue**
il giorno tre del mese di FEBBRAIO

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Antonio Poggiana

nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019

OGGETTO: Approvazione regolamento contratti di formazione e lavoro ex art. 33 CCNL integrativo Comparto Sanità 20/09/2001.

PREMESSO che l'articolo 33 del CCNL integrativo Comparto Sanità del 20/09/2001 prevede la possibilità per le Aziende sanitarie di stipulare contratti di formazione e lavoro;

ACCERTATO come, ad oggi, tale tipologia contrattuale non sia mai stata utilizzata dall'Azienda anche a causa dell'assenza di regolamentazione interna che disciplinasse la materia;

RILEVATO che in altre realtà che applicano il richiamato CCNL del Comparto Sanità tale tipologia contrattuale è già stata con successo sperimentata;

PRECISATO che la richiesta di approvazione del progetto formativo per l'assunzione con Contratto di Formazione Lavoro ai sensi della legge n. 863/1984, dell'art. 36, comma 2, D.lgs 165/2001 e dell'art. 86 del D.lgs 276/2003, è, ai sensi della LR. 18/2005, art. 3, comma 2 bis soggetta all'approvazione della Commissione Regionale per il Lavoro di cui fanno parte anche i rappresentanti sindacali delle organizzazioni sindacali firmatarie delle CCNL del Comparto Sanità;

VALUTATA l'importanza che i contratti di formazione e lavoro potrebbero assumere nel contesto aziendale anche con riferimento a particolari figure particolarmente connesse all'attuazione delle misure di cui alla Missione n. 6 del piano nazionale di resilienza e rilancio e a particolari settori specialistici con l'ulteriore obiettivo di adempiere ad un progressivo rinnovamento del personale attraverso l'inserimento di figure che in termini di età e conoscenza digitale posseduta favoriscano il rapido processo di transizione digitale;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla regolamentazione della tipologia contrattuale dei contratti di formazione e lavoro, attraverso l'approvazione del relativo regolamento, allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, prevedendo una iniziale limitata e sperimentale applicazione per alcuni profili ed in particolare modo per attività che riguardino il supporto tecnico-amministrativo alle funzioni sia dell'area ospedaliera che territoriale;

ACCERTATO che il Direttore della Struttura Complessa "Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri di Gorizia e Monfalcone", ha in precedente e recente incarico maturato una importante esperienza nei contratti "de quo" e che pertanto risulta soggetto in possesso delle conoscenze e dell'esperienza necessaria per l'attivazione di questa tipologia contrattuale;

RITENUTO pertanto di attribuire la complessiva responsabilità relativa all'attivazione sperimentale dei contratti di formazione e lavoro al Direttore della Struttura Complessa "Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri di Gorizia e Monfalcone";

RILEVATO che il provvedimento è proposto dal Direttore della GO - S.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALE DI GORIZIA - MONFALCONE, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto e i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociosanitari;

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA

per quanto esposto in narrativa:

- 1) di approvare il Regolamento per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro nel testo allegato, parte integrante e sostanziale (allegato 1) al presente atto;
- 2) di dare mandato agli uffici competenti della trasmissione del presente provvedimento alle OO.SS. del comparto e alla RSU Aziendale.

Nessuna spesa consegue all'adozione del presente provvedimento che diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Antonio Poggiana

Parere favorevole del
Direttore Sanitario
dott. Andrea Longanesi

Parere favorevole del
Direttore Amministrativo
dott. Eugenio Possamai

Parere favorevole del
Direttore dei Servizi Sociosanitari
dott. Fabio Samani

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 03/02/2022 13:46:11

IMPRONTA: 1D8351B3F4D5F5D0BD257CDF41840C532A334C1EFD77BEDD9E0973D1B754C332
2A334C1EFD77BEDD9E0973D1B754C33202066F7BC9C3168E68B062ABEFD8F3FE
02066F7BC9C3168E68B062ABEFD8F3FE840E9A11BF3E0847641AC68513D077DA
840E9A11BF3E0847641AC68513D077DAA0E0B4965EBD00FBAE02BE5BA2137827

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 03/02/2022 14:04:21

IMPRONTA: 7E16182136AC7EB35E8AF23B19E630A031CB32E95885B2D890B318BA9781EC55
31CB32E95885B2D890B318BA9781EC55889CCFC8E600F0257E80E279236FD591
889CCFC8E600F0257E80E279236FD5918728A3E179BF76C0C0355F7A5CC49193
8728A3E179BF76C0C0355F7A5CC4919361D34D2AB27151FF9DFEB37AF0E6D43F

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 03/02/2022 14:25:26

IMPRONTA: 48537D654BFDA288B26D6763F044C008277035F17EE6C1196A15EEF06117FD4
8277035F17EE6C1196A15EEF06117FD4934E221BF78C6519D50E8AE730A524FB
934E221BF78C6519D50E8AE730A524FB3138DEDEF5D801149833AB976DC335A2
3138DEDEF5D801149833AB976DC335A254B4B988F3D7407862FA36DC068D8B23

NOME: ANDREA LONGANESI

CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T

DATA FIRMA: 03/02/2022 14:55:10

IMPRONTA: 40C630C03258349E562F1EF808BB258D011191AA5A2B71DF2464B3CA983DE969
011191AA5A2B71DF2464B3CA983DE969FCD80E164FAD6CB2BECCC9188FC5721A
FCD80E164FAD6CB2BECCC9188FC5721A3F8E485AF8340955787C35CFED28295B
3F8E485AF8340955787C35CFED28295BEFEE4B8B44D3A34D4AFE89710F10DA00

DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO

1 Scopo e campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'individuazione delle modalità di assunzione e dei criteri normativi del rapporto di lavoro per l'utilizzo di contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 33 del CCNL Integrativo - Comparto Sanità - del 20.09.2001.

I contratti per i quali l'Azienda può addivenire alla stipula sono quelli individuati attraverso la predisposizione di appositi progetti di formazione e lavoro nell'ambito della programmazione del fabbisogno del personale.

2 Destinatari

Destinatari alle procedure di selezione previste.

3 Contenuti

3.1 – Tipologia di contratti

1. Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato:
 - a. per l'acquisizione di professionalità elevate;
 - b. per agevolare l'inserimento professionale mediante una esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio.
2. Sono previste, pertanto, due distinte tipologie del contratto di formazione e lavoro:
 - a. Tipologia A: durata massima di 24 mesi ed è mirata ad agevolare l'inserimento di professionalità elevate o intermedie ed è caratterizzata da un significativo contenuto formativo differenziato in relazione alla professionalità oggetto del progetto;
 - b. Tipologia B: durata massima di 12 mesi ed è mirata ad agevolare l'inserimento professionale mediante la maturazione di un'esperienza pratica di lavoro senza particolare rilevanza della formazione teorica.
3. In relazione al vigente sistema di classificazione del personale, sono considerate:
 - a. di Tipologia A, le professionalità inserite nella categoria D;
 - b. di Tipologia B, le professionalità inserite nelle categorie C e BS.

I contratti di formazione e lavoro possono essere stipulati anche con rapporti di lavoro a tempo parziale, qualora ciò corrisponda alle esigenze organizzative dell'ente espresse nella programmazione triennale del fabbisogno del personale. Della scelta del rapporto che si vuole costruire (a tempo pieno o a tempo parziale) si dovrà tener conto nella predisposizione del progetto formativo, nel bando per la selezione degli interessati, nella costituzione del rapporto con la stipulazione del contratto individuale e nella eventuale trasformazione a tempo indeterminato.

3.2 – Progetto

1. La stipula del contratto di formazione e lavoro presuppone l'adozione di uno specifico progetto finalizzato alla realizzazione di opere, all'erogazione di servizi o alla risoluzione di problematiche particolari di competenza dell'Azienda, per le quali si richiede un qualificato intervento formativo.

2. Nel progetto deve essere identificata la professionalità per la quale è possibile ricorrere, rispettivamente alla Tipologia A o B di cui al comma 2 del precedente articolo 1.
3. Nella predisposizione del progetto di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta e indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125. Il progetto nello specifico deve contenere:

A. CONTENUTI

- I. denominazione dell'Ente proponente e sua sede legale;
- II. indicazione della sede operativa ove saranno occupati i lavoratori assunti;
- III. nominativo del responsabile del progetto;
- IV. il numero dei dipendenti in servizio;
- V. la descrizione dell'attività istituzionale dell'ente;
- VI. la situazione aggiornata dei contratti di formazione e lavoro eventualmente in atto;
- VII. la tipologia di professionalità da acquisire, mansioni, categoria di inquadramento, livello retributivo;
- VIII. le modalità di svolgimento dell'attività formativa (in proprio/tramite soggetti esterni)
- IX. l'indicazione dei numeri di contratti da stipulare;
- X. i titoli di studio richiesti per ogni assunzione;
- XI. il contratto collettivo nazionale del lavoro applicato;
- XII. la categoria e il profilo di entrata e di uscita;
- XIII. la durata del progetto;
- XIV. l'orario di lavoro;
- XV. la durata del modulo formativo teorico/pratico;
- XVI. la descrizione del programma formativo (articolato per materie e quantificazione oraria delle stesse);
- XVII. la sede dell'attività formativa;
- XVIII. la dichiarazione attestante che sono stati mantenuti in servizio almeno il 60% dei lavoratori i cui contratti di formazione e lavoro sono scaduti nei due anni precedenti (per le Amministrazioni che avevano già CFL in essere);

B. MODALITA'

- I. metodi operativi;
- II. attrezzature da utilizzare

3.3 – Formazione

1. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro, nell'ambito del periodo stabilito di durata del rapporto di lavoro è previsto un periodo obbligatorio di formazione che esclude ogni prestazione lavorativa, nella misura seguente:
 - a. per i contratti di cui alla Tipologia A: non inferiore a 130 ore complessive per le professionalità elevate e a 80 ore complessive per quelle intermedie;

- b. per i contratti di cui alla Tipologia B: non inferiore a 20 ore.
2. L'attività formativa è da intendersi ricompresa all'interno della prestazione lavorativa e deve riguardare la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e la prevenzione ambientale e antinfortunistica.
3. La formazione può essere espletata avvalendosi delle professionalità manageriali, dirigenziali e/o di alta specializzazione interne o esterne all'Azienda.
4. L'attività di formazione deve essere validata sulla base di programmi predisposti e dalle attestazioni dei docenti, con riguardo al contenuto delle varie materie trattate, al numero delle ore effettuate, ai luoghi e alle date di svolgimento.

3.4 – Norme di accesso

1. La selezione dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro avviene nel rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, utilizzando preferibilmente procedure semplificate.
2. Il bando di selezione deve contenere tutte le indicazioni riferite al reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni attualmente vigenti.
3. La selezione viene effettuata mediante una prova d'esame che consisterà in una prova scritta ed un colloquio. La valutazione dei titoli potrà essere prevista dal bando di selezione in relazione al profilo da selezionare.
Il punteggio disponibile è il seguente:
 - a. eventuale valutazione di titoli: massimo punti 20 (venti);
 - b. valutazione della prova scritta: massimo punti 40 (quaranta);
 - c. valutazione della prova orale: massimo punti 40 (quaranta).
4. L'avviso deve essere pubblicato, per un periodo non inferiore a quindici giorni, integralmente all'Albo dell'Azienda.
5. La graduatoria, formata da una Commissione Esaminatrice costituita e operante per la selezione in questione, è preordinata esclusivamente alla realizzazione dello specifico progetto che l'Azienda intende realizzare e non potrà essere utilizzata per altre assunzioni.
6. La Commissione è nominata con apposito provvedimento del Direttore Generale ed è così composta:
 - ✓ Presidente: Il Dirigente Responsabile del Progetto;
 - ✓ n.2 componenti individuati fra due dipendenti aventi un profilo funzionale non inferiore alla categoria C;
 - ✓ Segretario: un dipendente amministrativo.

3.5 Eventuale valutazione dei titoli

1. Viene demandata alla commissione, qualora prevista dal bando di selezione, la valutazione dei titoli in relazione alla qualifica specifica del contratto di formazione e lavoro da attivare.
2. Il punteggio attribuito dalla Commissione per la valutazione del curriculum è globale e pertanto si esprime con un giudizio sintetico complessivo.

3.6 – Requisiti

1. Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti minimi:

- a. cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione Europea ovvero i requisiti previsti dall'art.38 del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dalla Legge n. 97 del 06.08.2013 o di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- b. idoneità fisica alla mansione specifica della corrisponde profilo;
- c. età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 32; l'età massima deve essere posseduta alla data di scadenza del termine stabilito nell'Avviso.

Non possono accedere coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati dalle stesse.

2. A seconda della tipologia del progetto gli ulteriori requisiti saranno indicati nel singolo bando.
3. Tutti i requisiti prescritti per l'ammissione alle selezioni, compresi quelli che danno titolo ad eventuali riserve o titoli di preferenza o precedenza alla attivazione del contratto, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione delle domande di ammissione.

3.7 – Prove d'esame

1. Le prove d'esame consisteranno:
 - a. in una prova scritta consistente in domande a risposta sintetica ovvero in elaborazione di temi riguardanti l'oggetto del progetto. La prova potrà comprendere anche domande intese ad accertare la conoscenza informatica e di una lingua inglese
 - b. una prova colloquio che tenderà ad accertare l'attitudine e la motivazione dell'aspirante con riferimento agli obiettivi che il medesimo è chiamato a perseguire e che formano l'oggetto e le finalità del progetto da realizzare, nonché nozioni legislative riguardanti la Pubblica Amministrazione e nozioni afferenti.
2. La Commissione Esaminatrice valuta collegialmente sia la prova scritta che la prova colloquio, formula un giudizio sintetico e ne attribuisce il punteggio.
3. Per poter accedere al colloquio il candidato deve aver raggiunto un punteggio di almeno 28/40 nella prova scritta.

Per essere ritenuto idoneo e classificarsi in posizione utile in graduatoria il candidato dovrà riportare un punteggio di almeno 28/40 anche nel colloquio.

3.8 – Contratto

1. Il contratto individuale di lavoro è stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui all'articolo 24 del CCNL del 21 maggio 2018, e deve contenere l'indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso.
2. La durata è fissata in misura non superiore a 24 mesi nel caso previsto dalla Tipologia A e in misura non superiore a 12 mesi nel caso previsto dalla Tipologia B.
3. Prima di procedere alla stipula, l'aspirante all'assunzione dovrà presentare apposita dichiarazione dalla quale risulti che il medesimo è in possesso di tutti i requisiti generali per l'accesso agli impieghi, come previsti dall'avvio.
4. Il Dirigente responsabile del progetto, contestualmente al contratto, fissa gli obiettivi di realizzazione dello stesso e dell'attività formativa, con specifico riferimento ai contenuti e ai

- tempi.
5. Il contratto si risolve automaticamente alla scadenza del termine e non può essere prorogato né rinnovato.
 6. Ai fini del completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione, il contratto può essere prorogato per periodo corrispondente a quello di durata della sospensione della stessa:
 - a. malattia
 - b. gravidanza e puerperio, astensione facoltativa post-partum
 - c. infortunio sul lavoro.
 7. Prima della scadenza del termine stabilito il contratto può essere risolto esclusivamente per giusta causa.

3.9 – Trattamento economico

1. Il trattamento economico del lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro è costituito:
 - a. dal trattamento tabellare iniziale corrispondente all'inquadramento previsto dal contratto di formazione lavoro escluse le indennità di tipo professionale;
 - b. dalle maggiorazioni connesse alle modalità effettive di svolgimento della prestazione previste dai contratti collettivi di lavoro;
 - c. dalla tredicesima mensilità;
 - d. dagli altri compensi o indennità connessi alle specifiche caratteristiche della effettiva prestazione lavorativa, se e in quanto dovute.

3.10 – Disciplina normativa

1. La disciplina normativa è quella prevista per i lavoratori a tempo determinato di cui agli artt. 57 e 58 del CCNL del 21 maggio 2018, con le seguenti eccezioni:
 - a. la durata del periodo di prova è pari a due mesi di prestazione effettiva per i contratti stipulati ai sensi della Tipologia A ed a un mese per quelli della Tipologia B;
 - b. nelle ipotesi di malattia o infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del contratto di formazione di cui è titolare

3.11 Attestazione

1. L'Azienda, datore di lavoro, è tenuta ad attestare al termine del rapporto l'attività svolta e i risultati formativi conseguiti dal lavoratore.
2. Copia dell'attestato è rilasciata al lavoratore.

3.12 – Trasformazione del contratto

1. Il contratto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 863.

2. Il lavoratore, in ogni caso deve essere utilizzato in attività corrispondenti alla qualifica conseguita.
3. Nel caso in cui il contratto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.

La trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato viene disposta con provvedimento del Direttore Generale, previa valutazione finale relativa alla realizzazione del progetto, da operarsi a cura del Dirigente Responsabile del progetto.

Tale valutazione avrà per oggetto:

- a. risultati ottenuti nelle prestazioni rese;
 - b. impegno qualità delle prestazioni svolte anche in riferimento ai rapporti esterni e con l'utenza;
 - c. arricchimento professionale, grado di coinvolgimento nei processi lavorativi, flessibilità, iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative alla organizzazione del lavoro.
4. La procedura di trasformazione del contratto a tempo indeterminato deve essere avviata prima della scadenza del contratto a tempo determinato.

3.13 Divieti

1. Non potranno essere utilizzati contratti di formazione e lavoro qualora l'Ente:
 - a. abbia proceduto nei 12 mesi precedenti a dichiarazione di eccedenza o a collocamento in disponibilità di proprio personale, salvo che l'assunzione avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dichiarate in eccedenza;
 - b. non abbia confermato almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità correlati ad eventi eccezionali e imprevedibili.
2. I contratti di formazione e lavoro non potranno essere ripetuti con progetti dello stesso contenuto e con gli stessi soggetti che hanno già usufruito del contratto in questione.
3. I lavoratori potranno stipulare i contratti di formazione e lavoro una sola volta
4. Non è possibile assumere lavoratori con contratto di formazione lavoro utilizzando le graduatorie di altri concorsi.

3.14– Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento sono osservate le disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. Sono inoltre osservate le disposizioni contenute nei CCNL- Comparto Sanità -vigenti.

3.15– Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successiva dell'avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio online.

4 Responsabilità

Non ci sono indicazioni in merito

Attività	Figure responsabili					

Legenda: R= *Responsabilità generale sull'attività all'attività*

C=*Collaborazione*

I= *Informazione sull'attività*

R*= *Responsabilità relativa allo specifico ambito di competenza*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 03/02/2022 13:46:16

IMPRONTA: 5A090B4953E8CBF2FEF59B55A89BB9B4506458E0C580CEC8FF809EE65C75CB15
506458E0C580CEC8FF809EE65C75CB157B25322E043C0B8AED2B317CD2DD9489
7B25322E043C0B8AED2B317CD2DD9489E2A18CB0A106CD4F764291C8C7F00170
E2A18CB0A106CD4F764291C8C7F0017034545AE20DFFE23DF2DA805BEE5B6F02

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 03/02/2022 14:04:47

IMPRONTA: 554767B47EF73C7585E39FE60740C5E974914A6E27CDA0BA6FF829FFA40D1D48
74914A6E27CDA0BA6FF829FFA40D1D480267581D8759E72782A49C3457D785A8
0267581D8759E72782A49C3457D785A8CC5A674E65BA0A5D332CD532FDEF492
CC5A674E65BA0A5D332CD532FDEF49262D19C897342821F51F9FE9C2FAD2371

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 03/02/2022 14:25:52

IMPRONTA: 6962989457B3B01F833ED78C44CC959C95846AB8043DDC28ED8D6A7E728A0AEB
95846AB8043DDC28ED8D6A7E728A0AEB0035ECA99262E7CB3AD34337DD4D0C36
0035ECA99262E7CB3AD34337DD4D0C36AC2F6B0A825AB852174C098E283578ED
AC2F6B0A825AB852174C098E283578ED44683255AAC92BF24C1EA6DA394A3BDA

NOME: ANDREA LONGANESI

CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T

DATA FIRMA: 03/02/2022 14:55:37

IMPRONTA: 3B6531BA9D2C7089B8C8B75FBFD8428A48715FF043511FC0201B3998F2E41E69
48715FF043511FC0201B3998F2E41E6931CE6033F4F9F9F929194B4EDBD8D80D
31CE6033F4F9F9F929194B4EDBD8D80D8C6801F7297A20992B905DD2FD0EBFDF
8C6801F7297A20992B905DD2FD0EBFDF6078A629ED87DACC2D0AE468D0BDF07